

STATUTO

E.T.M. & CO. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDRAGONE CE PIAZZA
MAZZINI 8

Numero REA: CE - 292971

Codice fiscale: 04033850613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2016 - Statuto completo	2
--	---



1

Luigi Sorgenti degli Uberti
Notaio in Mondragone
Piazza G. Falcone 18

Allegato "A repertorio n.34337, raccolta n. 18984

-----STATUTO-----

-----Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto-----

Art.1 - Denominazione-----

La cooperativa e' denominata "E.T.M. & CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

Art.2 - Sede-----

La cooperativa ha sede nel Comune di Mondragone (CE)-----

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento

della sede nell'ambito del territorio Comunale.-----

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in

altri Comuni nonche' l'istituzione e soppressione di sedi

secondarie.-----

Art.3 - Durata-----

La cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2065.-----

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i

soci che non hanno concorso alla approvazione della delibe-

razione di proroga hanno diritto di recesso.-----

Art.4 - Scopo e attivita' mutualistica-----

La cooperativa sociale opera senza finalita' lucrative e per-

segue l'interesse generale della comunita' alla promozione u-

mana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di

servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge

381/91, lettera a) e lo svolgimento di attivita' mirate all'

inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 11.

381 lettera b). La societa', al fine del perseguimento dei

suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

In relazione a cio' la societa' cooperativa puo' gestire anche ai

sensi della Delibera della Giunta Regione Campania n.107 del

23 aprile 2014 e del collegato Regolamento n. 4 del 7 aprile

2014 stabilmente o temporaneamente:-----

- Attivita' di assistenza socio-sanitaria anche domiciliare,

compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di

accoglienza e di comunita' alloggio per il recupero di persone

socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili

fisici e psichici, tossicodipendenti, minori, minori a ri-

schio, immigrati ed ex detenuti;-----

Attivita' e gestione di case famiglia, comunita', centri

diurni e/o notturni in particolare per anziani, disabili fi-

sici e psichici, tossicodipendenti, minori, minori a rischio,

immigrati;-----

- Attivita' di raccordo tra i bisogni delle minoranze svan-

taggiate

e le istituzioni; -----

- Attivita' di animazione e iniziative ricreative, culturali,

sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;-----

- Attivita' di gestione di aree di sosta e di trasporto di

zingari, viaggianti, profughi e qualsiasi altro gruppo so-

cialmente in condizioni di precarieta', sia cittadini comuni-

tari che extracomunitari; -----

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Sessa Aurunca
Ufficio Atti Pubblici

il

al n.

Serie

- Attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo nido;-----
- Attività di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate; -----
- Servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; -
----- Servizi di gestione di centri di riabilitazione;-----
- Servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite - soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura - scultura - disegno - modellismo - musica - teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;-----
- Attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli immigrati e degli zingari;-----
- Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educative e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;-----
- Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;-----
Attività di turismo sociale;-----
- Attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;-----
- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;-----
- Attività di gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;-----
- Attività di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e della CE;
- Attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa - giovani; -----
- Attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario ed educativo;-----
Nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizio;-----
- Attività di promozione dell'artigianato nelle sue diverse forme;-----

- Organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale, patronati;-----
- Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti, pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;---
- Gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;-
- Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse; -----
- Servizi di assistenza alla persona;-----
- Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare; -----
- Servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;-----
- Servizio di trasporto di persone e cose; -----
- Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; -----
- Attività agricole ed artigianali; -----
- Allevamento di animali;-----
- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dalla statuto. -----
La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. -----
La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. -----
La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.
La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
La cooperativa potrà, infine, emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c. c.-----
La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

Art.6 - Normativa applicabile-----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative

e, per quanto da esse non previsto ed in quanto compatibile le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Art.7 - Numero e requisiti dei soci-----

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:-----

- le persone fisiche che abbiano esperienza o titoli abilitativi nel settore cooperativistico e quant'altro simile e connesso;-----

- (nei limiti di cui all'art. 2522 del c.c.) le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività proprie delle cooperative sociali.----

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori ordinari: prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;-----

b) soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà (come disciplinati dall'art. 2 della legge 381/91);-----

c) soci sovventori. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate:-----

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.-----

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa

esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa ed enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.-----

Art. 8 - Categoria speciale dei soci-----

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-- Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendono valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c.. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione. Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.-----

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 15 del presente statuto:-----

il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore

deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

Art.9 - Procedura di ammissione-----

Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con delibera dall'organo amministrativo.-----

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica in concreto svolta dalla cooperativa.-----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attivita' della cooperativa, nonche' in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:-----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;-----
- della documentazione ad essa allegata;-----
- di ogni altra informazione comunque acquisita;-----
- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;-----
- della compatibilita' dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacita' della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.-----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.-----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,chi l'ha proposta puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 - Diritti dei soci-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.-----

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. -----

Art.11 - Obblighi dei soci-----

Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte.-----

Il socio ammesso, dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio, deve inoltre versare:-----

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio;-----
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio, sotto pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti eventualmente approvati.-----
Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.-----
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.-----
Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori-----
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.-----
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.---
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al tribunale.-----
Art.13 - Acquisto di quote proprie-----
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della societa', se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----
Scioglimento del rapporto sociale-----
Art.14 - Recesso-----
Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle societa' cooperative e dalle norme sulle societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili.-----
In particolare sono cause di recesso:-----
a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;-----
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;-----
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di societa' o altro ente;-----

d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune, Provincia, Regione diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attivita';-----
e - la cessazione dell'attivita' della cooperativa nel Comune, Provincia, Regione in cui il socio ha residenza o il domicilio.-----
Il recesso non puo' essere parziale.-----
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.-----
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.-----
Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.-
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il Tribunale.-----
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.-----
Salvo i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:-----
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre e con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.-----
Art.15 - Esclusione-----
L'esclusione del socio cooperatore, puo' aver luogo:-----
1) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;-----
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;-----
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';-----
4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;-----
5) per fallimento del socio;-----
6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----
L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.-----
Contro le deliberazioni di esclusione, il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

Art.16 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno solo diritto alla liquidazione della quota.-----

Art.17 - Liquidazione e rimborso delle quote-----

La liquidazione della quota o il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----

Essa comprende:-----

- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.-----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.-----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c.. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.-----

Art.18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi---

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

Patrimonio e mutualità'-----

Art.19 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, variabile e formato:-----

- dai conferimenti dei soci cooperatori;-----

b) dalla riserva legale;-----

c) dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 14;-----

d) dall'eventuale sovrapprezzo;-----

e) dalla riserva straordinaria;-----

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;-----

g) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa

per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.-----
Le quote sono nominative, possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, previa autorizzazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.-----
Art.20 - Prevalenza della mutualita'-----
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto:-----
a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
c) e' vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;--
d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art.21 - Capitale sociale-----
Il capitale e' variabile ed e' rappresentato da quote del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.-----
Nessun socio puo' avere tante quote il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.----
Art.22 - Bilancio-----
L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformita' alla legge.-----
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.-----
Art.23 - Utili-----
La deliberazione sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:-----
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;-----
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----
c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualita' prevalente;-----
d) alla riserva straordinaria;-----

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;---
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

Art.24 - Ristorni-----

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli am-
ministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di
ristorni ai soci.-----

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-
mente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici. I
criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-
posito regolamento, con la precisazione che la qualita' degli
scambi mutualistici sara' calcolata con riferimento a:-----

- la qualita' dei beni o servizi acquisiti dal socio;-----
- la qualita' delle prestazioni lavorative dei soci;-----
- la qualita' dei beni o servizi approntati dai soci.-----

Art.25 - Strumenti finanziari-----

La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari, secondo la
disciplina prevista per le societa' per azioni.-----

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-
buiti:-----

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;-----
- b) unicamente diritti patrimoniali.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-
tivi,

la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.-----

Ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli am-
ministratori e dei componenti l'organo di controllo.-----

Assemblea-----

Art.26 - Convocazione-----

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, e'
convocata dagli amministratori mediante avviso contenente
l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potra'
contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
per la seconda convocazione che non potra' avere luogo nello
stesso giorno fissato per la prima.-----

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:-----

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di
comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-
vimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo
mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del
socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-
fisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono
quello in cui si tiene l'adunanza.-----In man-
canza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per
delega tutti gli aventi diritto al voto e all'assemblea par-
tecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministra-

tivo e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi:----- ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;-----

- dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.-----

L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.-----

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla relazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'art.2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.-----

Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative-----

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, e' validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle societa' a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle societa' cooperative.-----

Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.-----

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.-----

Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne

ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti, e' stato intrapreso il procedimento di esclusione.-----

Art.29 - Rappresentanza nell'assemblea-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.-----

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facolta' e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.-----

Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.-----

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti della cooperativa), ne' alle societa' da essa controllate ai membri dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti) di queste, ancorche' soci.-----

Amministrazione-----

Art.30 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico--

La cooperativa e' amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spettera' il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.-----

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.-----

Art.31 - Adunanze-----

Il consiglio se costituito nomina tra i suoi membri il presidente, quanto a cio' non provvede l'assemblea, puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.-----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.-----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio

di amministrazione, anche in difetto di forme di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

Il consiglio di amministrazione e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, per le quali occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché':-----

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

Art.32 - Sostituzione degli amministratori-----

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..-----

Art.33 - Poteri di gestione-----

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.-----

Art.34 - Deleghe-----

L'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte

singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.-----
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.-----
Il Segretario del comitato esecutivo e il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.-----
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.-----
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----
Art.35 - Rappresentanza-----
La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.-----
Art.36 - Compensi e rimborsi-----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.-----
L'assemblea determina il compenso degli amministratori.-----
L'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.-----
Controllo-----
Art.37 - Organi-----
Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e da due sindaci supplenti eletti dall'assemblea, tra i revisori contabili. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.-----
I sindaci dureranno in carica tre esercizi sociali, con scadenza cosi' come previsto dall'art.2400 c.c., e saranno rieleggibili.-----

Art.38 - Funzioni e Controllo-----

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, esegue il controllo contabile (se cio' e' permesso dalla legge), il controllo della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutto quanto attribuitogli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.----
In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.-----

Scioglimento e liquidazione-----

Art.39 - Scioglimento-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c.-----

Art.40 - Devoluzione-----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, come gia' detto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c..-----

Art. 41 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale,

composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Gli arbitri cosi' nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovra' decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale decidera' in via irrituale secondo equita'. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Firmato:

MORRONE Antonio.

Notaio Luigi Sorgenti degli Uberti

La presente copia informatica e' conforme al suo originale cartaceo presente ai miei atti ex art. 23 d.lgs 82/2005

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A MEZZO M.U.I.